

Sulla ricorrenza della fattispecie di illecito trattamento dei dati personali in caso di invio automatico di fax a numeri estratti dagli elenchi telefonici senza preventivo accertamento del consenso degli interessati. A margine della seconda sezione de

Autore: Gambetta Davide

In: Diritto civile e commerciale

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n.14326 del 24/06/2014, ha dichiarato l'illiceità del fax promozionale inviato da un'impresa ad un numero telefonico estratto dagli appositi elenchi (nel caso di specie le "Pagine Gialle"), senza preventivo accordo con l'intestatario. Secondo i giudici di merito tale uso del numero telefonico comporta un "trattamento" abusivo dei dati personali e, se ne conclude, una violazione della normativa di tutela della privacy.

Lamenta la ricorrente controparte, le cui doglianze sono disertate in toto dalla Cassazione, che la semplice estrazione di un recapito telefonico da appositi elenchi deputati alla sua diffusione non può considerarsi "trattamento" del dato personale.

Non così nell'eminente interpretazione della Corte, secondo la quale deve aversi riguardo particolare all' art. 129, comma 2, del c.d. "Codice" in materia di protezione dei dati personali.

La citata disposizione, sulla scorta del diritto comunitario, precisa che deve ritenersi unica finalità degli elenchi telefonici l'individuazione del recapito dell'abbonato per sole comunicazioni interpersonali.

Non menziona, d'altro canto, l'uso a fini pubblicitari dei numeri telefonici, il quale di conseguenza non può che ritenersi scopo esorbitante da quello fondamentale dello strumento "elenco telefonico".

In tal senso deve considerarsi necessario lo specifico ed espresso consenso dell'interessato, non lecitamente formatosi nel caso di specie.

SI lascia a margine, nell'economia della presente disamina della pronuncia della Cassazione, il motivo relativo alla norma permissiva circoscritta agli elenchi telefonici antecedenti al 1 Agosto 2005, dato che a nulla rileva nello svolgersi della presente analisi e, per quel che serve, il motivo ad essa relato è caducato nella pronuncia con esaustive e non poche argomentazioni.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali introduce la fattispecie di "comunicazione indesiderata", sussumendovi ogni circostanza in cui manchi nella comunicazione il "materiale intervento di un operatore". La Corte annota lucidamente che, nel caso della comunicazione via fax, le caratteristiche intrinseche del mezzo inducono a considerare mancante l'intervento dell'operatore, configurandosi l'azione materiale di invio come insufficiente a tali fini.

Il difetto di un reale contatto diretto tra operatore e destinatario del messaggio fuga, in tal senso, ogni dubbio.

Al punto 3.1 la Cassazione precisa che la condotta dell'impresa che invii automaticamente fax contenenti messaggi promozionali senza riscuotere il preventivo effettivo consenso concreta due distinti illeciti amministrativi: omessa informazione dell'interessato e trattamento abusivo dei dati personali.

Ne consegue la soccombenza alle sanzioni enunciate dal Codice in materia di salvaguardia dei dati personali.

Ad altri motivi, tra i quali la presunta erronea individuazione rationae temporis della disciplina applicabile, non si fa cenno per ovvie ragioni di ragionata economia espositiva.

La Corte, al punto 7.1, ne conclude che il Legislatore ha sapientemente pensato la normativa relativa alle comunicazioni indesiderate con lo scopo di costituire in capo al destinatario del messaggio pubblicitario le più intense ed articolate garanzie.

Tale fine si inserisce fisiologicamente nel naturale bilanciamento degli interessi reciproci, avendo cura di salvaguardare il soggetto

tendenzialmente più debole (anche se l'asimmetria è notevolmente plastica e duttile) e trincerando il diritto alla "vita privata".

<https://www.diritto.it/sulla-ricorrenza-della-fattispecie-di-illecito-trattamento-dei-dati-personali-in-caso-di-invio-automatico-di-fax-a-numeri-estratti-dagli-elenchi-telefonici-senza-preventivo-accertamento-del-consenso/>